



**COMUNE DI VIGOLO**  
Provincia di Bergamo  
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);  
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO  
COMUNALE  
N. 3  
DEL 11.03.2024**

## **VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE  
PROPRIA) - ANNO 2024.**

L'anno il giorno undici del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Gabriele Gori	P	9. Mario Brevi	P
2. Mario Vitali	P	10. Cassandra Impellizzeri	A
3. Giambattista Bettoni	P		
4. Gabriele Martinelli	P		
5. Grazia Colosio	P		
6. Stefano Pezzotti	P		
7. Marzia Bettoni	P		
8. Angelo Agnellini	P		

Totale presenti: 9

Totale assenti: 1

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Roberta Valota, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Gabriele Gori assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 3 dell'ordine del giorno.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione in oggetto, specificando che per l'anno 2024 non sono previsti aumenti. Dopo di che,

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- ai sensi dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 – T.U.E.L. e s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'Intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;
- con Decreto del Ministro dell'Interno del 22.12.2023 (pubblicato in G.U. n. 303 del 30.12.2023) è stato disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, autorizzando fino a tale data l'esercizio provvisorio;
- art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n.388 che così recita: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante: “Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF”, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 25 luglio 2023 “Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.188, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42”;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: “*A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.*”;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

RILEVATO che, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze, e i terreni agricoli;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali di lusso e le aree edificabili;

DATO ATTO che i terreni agricoli del comune di Vigolo sono esenti perché ricadenti in un comune definito “montano”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla "nuova" IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 18/06/2020 di approvazione del regolamento che disciplina la "nuova" IMU;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 28/04/2023 di approvazione delle aliquote nuova IMU (Imposta Municipale Propria) anno 2023";

VISTE le seguenti aliquote della "nuova" IMU approvate per l'anno 2023:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	<b>0,00%</b>	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	<b>0,50%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2022
Fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2022
Beni merce	<b>0,25%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2022
Terreni agricoli	<b>0,00%</b>	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	<b>1,02%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2022
Altri immobili	<b>1,02%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2022

RAVVISATA la necessità di confermare per l'anno 2024 l'articolazione delle aliquote della "nuova" IMU, già approvata per l'anno 2023 e di seguito esposta:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA	MOTIVAZIONE
Abitazione principale non di lusso	<b>0,00%</b>	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	<b>0,50%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023
Fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023
Beni merce	<b>0,25%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023
Terreni agricoli	<b>0,00%</b>	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	<b>1,02%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023
Altri immobili	<b>1,02%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023

RILEVATO che procedendo come sopra illustrato si dà atto del raggiungimento dell'equilibrio del bilancio comunale;

RICHIAMATI i commi 756 e 757 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recitano:

*756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.*

*757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.*

EVIDENZIATO che, ad opera dell'art. 1, comma 837, della Legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023-2025), sono state apportate le seguenti modifiche all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160:

a) al comma 756, concernente l'individuazione delle fattispecie rispetto alle quali possono essere diversificate le aliquote dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « *Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie individuate con il decreto di cui al primo periodo* »;

b) al comma 767, concernente la pubblicazione e l'efficacia delle aliquote e dei regolamenti comunali per l'applicazione dell'IMU, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « *In deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al terzo periodo del presente comma, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 del presente articolo, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 e pubblicata nel termine di cui al presente comma, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755* ».

RILEVATO che, con il comunicato del 30 novembre 2023, il Ministero dell'economia ha informato i Comuni della proroga all'anno 2025 dell'obbligo di redigere il Prospetto delle aliquote dell'IMU utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del MEF, come disposto dall'art. 6-ter del dl n. 132 del 2023 (DL Proroghe Fisco);

VERIFICATO pertanto che anche per l'annualità 2024 i Comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU secondo le modalità sinora utilizzate, vale a dire tramite l'inserimento del testo della delibera stessa nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro i consueti termini dell'invio al 14 ottobre di ciascun anno, per la successiva pubblicazione sul Portale entro il 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in quanto non si rende applicabile l'ultimo capoverso dell'art. 1, comma 767, della legge n. 160/2019;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto da presente atto si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;

ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

ACQUISITI i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 9

astenuti: 0

votanti: 9

favorevoli: 8

contrari: 1 (A. Agnellini)

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di confermare per l'anno 2024 l'applicazione delle aliquote della "nuova" IMU, già approvate per l'anno 2023 e di seguito elencate:

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA</b>	<b>MOTIVAZIONE</b>
Abitazione principale non di lusso	<b>0,00%</b>	Tipologia ESENTE
Abitazione principale di lusso	<b>0,50%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023
Fabbricati rurali strumentali	<b>0,10%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023
Beni merce	<b>0,25%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023
Terreni agricoli	<b>0,00%</b>	Tipologia ESENTE per "comune montano"
Fabbricati gruppo "D"	<b>1,02%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023
Altri immobili	<b>1,02%</b>	Conferma dell'aliquota nuova IMU vigente nell'anno 2023

3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2024;
4. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima;
5. di disporre che il contenuto della presente deliberazione trovi puntuale adempimento nel redigendo Bilancio di previsione 2024-2026;
6. di dare atto che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: "CONFERMA ALIQUOTE NUOVA IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) - ANNO 2024." e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;
7. di trasmettere copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l'attuazione del presente provvedimento;
8. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, Gianpietro Maffi.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito vista l'imminente scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione,

All'esito della seguente votazione, espressa nelle forme di legge:

presenti: 9

astenuti: 0

votanti: 9

favorevoli: 8

contrari: 1 (A. Agnellini)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO  
Gabriele Gori

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.ssa Roberta Valota

### **ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 22.03.2024 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale [www.comune.vigolo.bg.it](http://www.comune.vigolo.bg.it) in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 22.03.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr.ssa Roberta Valota

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

( X ) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

( ) diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 22.03.2024

Il Segretario Comunale  
Dr.ssa Roberta Valota

**DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.LGS.82/2005, ART. 23 E 24 E S.M.I. E NORME COLLEGATE, IL QUALE SOSTITUISCE IL DOCUMENTO CARTACEO E LA FIRMA AUTOGRAFA.**